

TENNIS CLUB MARSCIANO



Statuto Sociale

ATTO COSTITUTIVO

L'anno millenovecentosessantasei il quattordici di Gennaio in Marsciano nel mio Studio,

14 GENNAIO 1966

innanzi a me, Dottor Giancarlo Antonioni, Notaio in Marsciano, iscritto n

Senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infrascritti di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunziato.

Si sono costituiti i Signori:

AMBROGI Luciano nato a Marsciano il 23 luglio 1935; ARTEGIANI Giovanni nato a Marsciano il 2 gennaio 1925; SETTI Enzo nato a Perugia il 24 gennaio 1932; BISCARINI Lanfranco nato a Marsciano il 24 luglio 1937; CARLONI Giancarlo nato a Marsciano il 12 marzo 1932; CARLONI Rolando nato a Marsciano il 30 gennaio 1940; CEC-CARANI Giovanni nato ad Assisi l'11 ottobre 1935; CRUCIANI Alberto nato a Marsciano il 28 agosto 1927; DE LUCA Aldo nato a Pescara il 12 luglio 1932; GELSI Gian Michele nato a Marsciano il 2 ottobre 1934; GENTILI Franco nato a Marsciano il 2 ottobre 1927; GENTILI Ottavio nato a Marsciano il 22 marzo 1931 ; ISA Augusto nato a Perugia il 7 ottobre 1939; LAURA Enzo nato a Marsciano il 25 settembre 1937; MANCINELLI Armando nato a Marsciano il 18 giugno 1935;

MANCINI Brunone nato a Marsciano il 17 aprile 1925; MEALLESÌ Rolando nato a San Venanzo il 17 dicembre 1926; MONTAGNOLI Sandro nato a Marsciano il 2 dicembre 1935; PADIGLIONI Sandro nato a Marsciano il 28 febbraio 1936; PILATI Giuseppe nato a Marsciano il 29 ottobre 1926; PROSPERI Dalmazio nato a Monteprandone il 21 agosto 1928; RICCI Ezio nato a Marsciano il 9 febbraio 1930; RICCI Luigi nato a Marsciano il 4 agosto 1928; SPACCINI Ennio nato a Marsciano il 28 dicembre 1931 ; SUSTA Carlo nato a Marsciano il 21 dicembre 1935; VALIGI Anselmo nato a Marsciano il 26 febbraio 1931; VALIGI Rolando nato a Marsciano il 13 febbraio 1930; VESCHINI Benito nato a Marsciano il 30 novembre 1927; tutti domiciliati in Marsciano, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una associazione sotto la denominazione "TENNIS CLUB MARSCIANO" allo scopo di promuovere la pratica di attività sportive e ricreative.

L'associazione, che ha sede in Marsciano, è retta oltreché dalle vigenti norme del Codice Civile, anche da quelle dello statuto sociale composto di 50 articoli che, firmato dai comparenti e da me, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale e ad esso i comparenti fanno esplicito e pieno riferimento, ai fini dell'articolo 16 del Codice Civile, avendolo per integralmente riportato nel presente atto costitutivo.

I presenti con voto unanime eleggono a far parte del primo Consiglio direttivo i Signori:

PROSPERI Dalmazio, RICCI Luigi, MEALLESÌ Rolando, CECCARANI Giovanni, DE LUCA Aldo, BISCARINI Lanfranco, PADIGLIONI Sandro e questi, accettando la carica loro conferita, immediatamente eleggono nel proprio seno:

a Presidente il Signor PROSPERI Dalmazio, a Vice Presidente il Signor RICCI Luigi, a Tesoriere il Signor BISCARINI Lanfranco, i quali tutti accettano la carica loro conferita.

Da ultimo i presenti conferiscono al Presidente eletto Sig. PROSPERI Dalmazio espresso mandato di acquistare dal Sig. BATTAGLIA Odone mq. 4000 circa di terreno in Marsciano per erigervi gli

impianti sociali, intestando il terreno stesso al "TENNIS CLUB MAR-
SCIANO" ed intervenendo al relativo atto con tutte le facoltà di legge,
versando il prezzo che avrà richiesto, ricevendone quietanza, il tutto
come promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto con
l'obbligo del rendiconto all'assemblea dei soci e con esonero da in-
gerenza e responsabilità del Conservatore dei Registri Immobiliari.

Alle firme marginali vengono delegati i Signori: Prosperi Dalmazio,
Artegiani Giovanni, Biscarini Lanfranco.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto da me redatto e let-
to ai componenti che, a mia interpellanza, dichiarato conforme alla
loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

Omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa datami dai
componenti.

Scritto da persona di mia fiducia in un foglio di carta bollata sopra
tre pagine e mezzo circa.

Firmato: Ambrogio Luciano, Artegiani Giovanni, Betti Enzo, Bisca-
rini Lanfranco, Carloni Giancarlo, Cartoni Rolando, Caccarani Gio-
vanni, Cruciani Alberto, De Luca Aldo, Gentili Ottavio, Gelsi Gian Mi-
chele, Gentili Franco, Isa Augusto, Laura Enzo, Mancineili Armando,
Mancini Brunone, Meallesi Rolando, Montagnoli Sandro, Padiglioni
Sandro, Pilati Giuseppe, Prosperi Dalmazio, Ricci Ezio, Ricci Luigi,
Spaccini Ennio, Susta Carlo, Valigi Anselmo, Valigi Rolando, Ve-
schini Benito.

Dottor Giancarlo Antonioni - NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, scopo, patrimonio, durata

ART. 1

E' costituita con sede in Marsciano un'associazione a carattere sportivo sotto la denominazione "TENNIS CLUB - MARSCIANO" e con colori distintivi bianco e azzurro.

ART. 2

Scopo dell'associaizone è il promuovere la pratica di attività sportive e ricreative.

ART. 3

L'associazione è affiliata alle Federazioni Sportive nazionali per gli sports praticati e delle quali si impegna ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni.

ART. 4

Il Patrimonio del Club è costituito:

a) dalle tasse di iscrizione e dai contributi associativi ordinari e straordinari;

b) dalle eventuali liberalità;

c) dai contributi eventuali di Enti Pubblici e Sportivi;

d) dagli immobili e dagli impianti ed attrezzature, mobili, arredi, e quanto altro acquistato dal Club nel corso della sua attività;

e) dai proventi di esercizio degli impianti e da tutti gli altri incassi in quanto consentiti dalle norme federali.

Nel caso di acquisto di immobili questi saranno intestati al Club per il quale interverrà negli atti di acquisto, previo mandato assembleare, il Presidente o il Vicepresidente pro-tempore del Club medesimo. L'adesione al Club comporta l'implicita accettazione del presente Statuto. E' permesso il trasferimento della qualità di Socio, mortis causa. Nel caso pluralità di eredi, essi dovranno, nel termine di sei mesi, indicare uno ed uno solo di essi che rivestirà tale qualifica. In caso di mancata indicazione nel termine predetto, essi decadranno dal diritto.

Il trasferimento di tale qualifica è permesso anche a terzi, previo parere favorevole del Consiglio e consenso dell'Assemblea.

Per il patrimonio immobiliare, ogni atto di disposizione (acquisti, vendite, permuta ecc), dovrà essere autorizzato dall'Assemblea, in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, a condizione che i presenti stessi raggiungano il 50% più uno dei soci, ed in seconda convocazione, da farsi non prima di giorni 7, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal successivo art. 44.

TITOLO II

Dei Soci

ART. 6

Il Club si compone di Soci divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori**
- b) Soci onorari**
- c) Soci benemeriti**
- d) Soci ordinari.**

ART. 7

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito il "Tennis Club". Essi sono in numero di 28 e risultano elencati nell'allegato Atto Costitutivo.

ART. 8

I soci onorari sono coloro che hanno particolarmente contribuito all'incremento ed alla affermazione del Club. Sono nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, e non sono tenuti ad alcuna contribuzione nei confronti del Club stesso.

ART. 9

I soci benemeriti sono coloro che hanno svolto una particolare attività a favore del Club od hanno fatto elargizioni a favore di esso. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento delle sole quote sociali ordinarie.

ART. 10

I soci ordinari sono coloro che sono entrati a far parte del Club successivamente alla data di costituzione e che versano [a tassa di iscrizione e le quote sociali previste dal Regolamento interno.

ART. 11

Chiunque voglia entrare a far parte del Club deve avanzare domanda scritta al Presidente, controfirmata da almeno due soci. Per coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età la domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di assunzione di responsabilità, da parte di chi ne esercita la potestà, sia per le obbligazioni sociali che per illeciti civili e penali, commessi nell'ambito sociale.

ART. 12

Sull'ammissione o meno decide, con parere motivato ed insindacabile, l'Assemblea dei soci a scrutinio segreto.

ART. 13

I soci regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote sociali potranno usufruire di tutti gli impianti del Club entro i limiti e le norme risultanti dall'apposito regolamento interno.

ART. 14

Il socio può recedere dall'associazione. La relativa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata al Presidente, dovrà essere inviata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il socio dimissionario è comunque tenuto al versamento delle quote sociali sino alla fine dell'anno in corso.

ART. 15

I soci dichiarati morosi a norma del successivo art. 18 perdono ogni diritto sociale e cessano automaticamente di appartenere al Club. La dichiarazione di morosità avverrà con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

I soci, di qualsiasi categoria, potranno essere sospesi dal Club su decisione dell'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e su proposta del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri o di almeno 5 soci:

a) per azioni disonorevoli;

b) qualora con la loro condotta fossero di serio ostacolo all'incremento, al prestigio ed al buon andamento del Club.

ART. 17

I soci dimissionari non hanno diritto alla restituzione delle quote e dei contributi comunque versati.

ART. 18

I soci, per motivi validi possono ottenere dal Consiglio Direttivo la sospensione temporanea del pagamento delle quote sociali.

Salvo il caso che precede, il Socio moroso per due anni perde la

qualifica di socio ed ogni diritto verso il Club. Il periodo di mora decorre dal momento della richiesta di pagamento da parte del Club di qualsiasi debito sociale, compresi quelli per l'utilizzazione degli impianti.

ART. 19

I soci giocatori del Club non possono tesserarsi per altro Club analogo, senza preventivo nulla-osta del Consiglio Direttivo.

TITOLO MI

Dei familiari

ART. 20

I familiari conviventi con il socio, risultanti dal suo stato di famiglia, hanno libero accesso agli impianti del Club e possono usufruire delle attrezzature sportive e ricreative senza limiti di età pagando la quota di frequenza e secondo le modalità previste nei Regolamento interno.

I figli dei soci, non conviventi con esso, che hanno superato la maggiore età, possono divenire soci mediante pagamento di una quota di iscrizione corrispondente alla somma dei versamenti effettuati dal socio fino a tutto il giorno della richiesta di iscrizione da parte dei figli predetti, con la detrazione del 30% (trenta per cento).

Peraltro, nel caso in cui i figli divenuti soci con le modalità precisate nel comma precedente, alienino a qualsiasi titolo le quote acquisite entro i cinque anni dalla data di iscrizione, saranno obbligati a versare al Club una somma pari alla detrazione del 30% (trenta per cento) ottenuto e non potranno più acquisire la qualità di socio con le modalità di favore sopra precisate.

TITOLO IV

Degli Organi Sociali

ART. 21

Gli Organi del Club sono:

- 1) L'Assemblea Generale**
- 2) Il Consiglio Direttivo**
- 3) Il Consiglio** dei Sindaci e Proviviri.

TITOLO V

Dell'Assemblea

ART. 22

L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci. Le deliberazioni sono valide e vincolanti per gli assenti e dissenzienti.

ART. 23

L'Assemblea Generale avrà luogo ordinariamente ogni anno entro il mese di Aprile. L'anno Sociale coincide con quello solare. L'Assemblea Generale procede alla nomina delle cariche sociali. Approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Delibera su quanto le viene sottoposto dal Consiglio Direttivo. Modifica, occorrendo, lo Statuto ed il Regolamento Interno che viene emanato per la esecuzione di esso.

ART. 24

Le Assemblee generali straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il Consiglio lo creda necessario, o qualora un terzo dei soci ne faccia domanda per iscritto al Presidente, dichiarando l'ordine del giorno da discutere.

ART. 25

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento di questi dal Vicepresidente.

ART. 26

Hanno diritto al voto tutti quei soci, in regola con i pagamenti, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 3 mesi.

ART. 27

Le Assemblee generali sono regolarmente costituite quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci (su disposizione regolare a tutti gli effetti) più uno e, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 30.1 soci potranno farsi rappresentare per delega da altri soci o da un familiare convivente secondo le risultanze dello Stato di famiglia.

Ogni socio potrà essere portatore di non più di due deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore. Non potranno prendersi in nessun caso deliberazioni sopra argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

ART. 28

A cura del Consiglio Direttivo, 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, dovrà porsi avviso nei locali sociali. Eventuali inse-

rimenti nell'ordine del giorno potranno essere proposti da un minimo di 5 soci, almeno 14 giorni prima della data di riunione. I termini suddetti nei casi di convocazione urgenti, si intendono dimezzati.

ART. 29

L'invito per intervenire all'Assemblea e l'ordine del giorno di essa, dovranno essere inviati a tutti i soci, almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

ART. 30

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti tranne che nei seguenti casi:

a) per modifiche concernenti lo Statuto, in seconda convocazione in deroga a quanto previsto all'art. 27, è necessaria la presenza di almeno il 40% (quaranta per cento) dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;

b) per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei soci.

TITOLO VI

Del Consiglio Direttivo

ART. 31

Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio dura per tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

ART. 32

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vicepresidente
- 3) Il Tesoriere.

Può nominare inoltre un Segretario ed un Direttore Sportivo anche non soci. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevarrà quello del Presidente. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il Presidente od il Vicepresidente. Esso viene convocato dal Presidente o a richiesta da almeno tre membri, il Presidente adotta in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

ART. 33

I membri del Consiglio che manchino a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo ed a sei sedute consecutive anche con giustificato motivo, saranno ritenuti dimissionari dal Consiglio stesso e verranno sostituiti, sino alla prossima Assemblea ordinaria, dai primi non eletti. Le dimissioni della metà più uno dei membri del Consiglio fanno ritenere dimissionario l'intero Consiglio.

ART. 34

Il Consiglio Direttivo vigila sull'osservanza del presente Statuto e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. Redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Esponde all'Assemblea l'andamento del Club con relazione morale, sportiva e finanziaria. Alla scadenza delle cariche sociali dispone

per il rinnovo delle medesime. Convoca l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria fissando l'ordine del giorno. Nomina, licenzia, retribuisce il personale addetto al Club. Autorizza il Presidente a stare in giudizio. Provvede all'impiego delle somme ricavate da tutte le quote e tasse in genere entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. Approva i progetti di tutte le opere necessarie e ne cura l'esecuzione. Redige e modifica il Regolamento Interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea. Compie tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione e quant'altro occorre al miglior raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO Vii

Del Presidente

ART. 35

Il Presidente rappresenta il Club, ne ha la firma sociale e sta in rapporto con i terzi ed in giudizio. Presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, fa eseguire le deliberazioni e provvede per il buon andamento del Club. In caso di impedimento o assenza viene sostituito, con la stessa autorità, dal Vicepresidente.

ART. 36

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Una speciale indennità potrà essere eventualmente stabilita per il Segretario ed il Direttore Sportivo.

Il Tesoriere, il Segretario ed il Direttore Sportivo possono essere dispensati dalle loro cariche in ogni momento, con deliberazione, anche non motivata, dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

Del Collegio dei Sindaci e dei Proviviri

ART. 37

L'Assemblea Generale Ordinaria eleggerà pure il Consiglio dei Sindaci che fungerà anche da Collegio dei Proviviri. Esso è costituito complessivamente da tre membri effettivi e due supplenti: i medesimi nomineranno il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio resta in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

ART. 38

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'andamento del Club ed in particolare di esaminare ogni semestre, od ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i documenti contabili apponendo il visto ai registri. I suoi membri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Dalle risultanze del proprio operato, il Collegio farà relazione annuale all'Assemblea Generale Ordinaria.

TITOLO IX

Dell'accesso di estranei

ART. 39

E' data facoltà alla Presidenza di rilasciare inviti o permessi di frequentare il Club per un periodo determinato a quelle persone che la Presidenza stessa riterrà opportuno.

ART. 40

Al socio è permesso, avvisandone appena possibile un membro del Consiglio direttivo, di accompagnare contemporaneamente una o più persone amiche non socie ovunque residenti fino ad un massimo di cinque persone, ad usufruire degli impianti del Club per un periodo non superiore ai sei giorni. In questo caso il socio dovrà considerarsi invitante a tutti gli effetti. Trascorsi i sei giorni, l'invitato che volesse continuare a frequentare il Club deve far domanda per divenire socio. Lo stesso ospite, in un anno, non potrà essere invitato, anche se da soci diversi, oltre il suddetto limite.

ART. 41

E' rigorosamente vietato agli estranei di accedere agli impianti del Club senza autorizzazione di un membro del Consiglio Direttivo o senza essere accompagnati da un socio.

TITOLO X

Del comportamento dei soci

ART. 42

I soci sono obbligati, oltre ad essere in regola con i contributi, a comportarsi in modo disciplinato e corretto e ad avere il massimo rispetto sia delle cose sociali che della libertà di usufruirne da parte di altri soci.

ART. 43

Contro quei soci che non osservano il presente statuto ed i regolamenti interni o le disposizioni emanate, il Consiglio Direttivo è auto-

rizzato a prendere quei provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni (ammonimenti, diffide, multe, sospensioni ecc.)

TITOLO XI

Dello **scioglimento dell'Associazione**

ART. 44

Il Club si scioglie:

- a) per sopravvenuta impossibilità a perseguire lo scopo sociale
- b) per delibera di almeno i 4/5 dei soci
- c) per gli altri motivi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

TITOLO XII

Del Regolamento

ART. 45

Il presente Statuto va integrato dal Regolamento Interno che disciplina il funzionamento dell'Associazione e che deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

F.to Luigi Santibacci - F.to Adriano Crispolti, Notaio